

N.R.G. 20-3/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Barbara Vacca	Presidente relatore ed estensore
Dott. Emanuele Picci	Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

Nel procedimento unitario diretto all'apertura del concordato preventivo, ai sensi degli artt. 39, 47 e 84 e ss. CCII iscritto al R.G. n. 20-3/2024 promosso, entro la scadenza del termine assegnato ex art. 44CCII, da:

1 MAG SRL (c.f. 04505640401) con sede legale a San Mauro Pascoli, rappresentata e difesa dall'avv. FISCHETTI CRISTIAN (c.f. FSCCST81H19A794H) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Milano, via del Lauro n. 9;

Esaminata la proposta concordataria con il piano e la relativa documentazione depositata ai sensi degli artt. 39, 47 e 84 e ss. CCII in data 07/08/2024;

Letto il parere del Commissario giudiziale acquisito ex art. 47, co. 1, CCII

Vista l'integrazione depositata in data 08/10/2024 e il successivo deposito del 15/10/2024;

sentite le parti all'udienza davanti al giudice relatore tenutasi il 21/10/2024

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con il ricorso in esame, depositato nel rispetto del termine assegnato ex art. 44 CCII con il decreto del 20/06/2024 di proroga del termine inizialmente concesso con il



decreto in data 11/04/2024, **IMAG SRL** ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo sulla base della proposta e del piano contenuti nella domanda.

La proposta concordataria è formalmente completa e corredata con la documentazione prevista dall'art. 39 e dagli artt. 84 e 87 CCII .

Sono state, in particolare, prodotte le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, nonché i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2020, 2021, 2022 e bilancio di verifica provvisorio 2023).

Risultano altresì depositate:

- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata e lo stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività predisposta dall'amministratore unico;
- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione con i rispettivi indirizzi;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, co. 2, compiuti nel quinquennio anteriore (di contenuto negativo);
- la determina dell'amministratore per l'accesso alla procedura assunta in data 08/04/2024 risultante da atto notarile redatto negli Stati Uniti (Julien Rickard notary public dello stato della California munito di *Apostille*) e riprodotto per atto notaio Scardovi, ai sensi dell'art. 120-bis;
- relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, CCII resa da professionista indipendente a firma del dott. Fausto Lorenzini.

Quanto ai presupposti di ammissibilità della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 121, 84 e 87 CCII, va evidenziato che la società debitrice ha la propria sede nel circondario di questo Tribunale, è qualificabile come imprenditore commerciale "sopra soglia", secondo i parametri dimensionali di cui all' art. 2, co. 1, lett. d) CCII (trattasi di società iscritta al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori che nell'ultimo triennio ha avuto un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, ricavi lordi ben superiori alla soglia di € 200.000, e debiti complessivi di ca. € 1.000.000 dei quali € 349.118,91 verso fornitori



chirografari), sia in ordine allo stato di crisi in cui la stessa versa, tenuto conto di quanto indicato in ricorso e nella proposta concordataria, a fronte dell'avvenuta cessazione dell'attività e dell'insufficienza di attivo, tanto che uno dei creditori aveva depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale, successivamente rinunciata per favorire la soluzione negoziale.

In merito al requisito di cui all'art. 87, lett. b), vale a dire la descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento, nel ricorso si riferisce che *“la Società non ha alcun debito bancario e si è sempre autofinanziata tramite l'intervento del socio, che ha sostenuto finanziariamente 1 MAG per mezzo di continui apporti di capitale. Il maggior creditore di 1 MAG è quindi il socio unico, a dimostrazione del fatto che si tratta di una situazione di crisi dovuta esclusivamente a motivazioni commerciali, legate a un business che, seppur geniale dal punto di vista commerciale, non ha portato i ritorni sperati dal punto di vista finanziario. Le cause della crisi, infatti, sono da ricercare essenzialmente nel tipo di attività svolta dalla Società: i volumi di vendita sono stati fin da subito troppo limitati e di conseguenza non idonei a coprire i costi fissi, in un settore dove la marginalità non è mai superiore al 10%, ma si attesta mediamente sul 5%. Il business ha funzionato finché il settore moda ha operato correttamente, prima delle recenti flessioni di mercato. A ciò si aggiunga che la situazione è precipitata negli ultimi mesi a causa di numerosi crediti verso creditori extra UE, in particolare cinesi, divenuti inesigibili e con numerosi costi per tentare un recupero giudiziale a fronte di esiti incerti, soprattutto per l'esecuzione in località extra UE di sentenze favorevoli. Ciò ha portato a un aggravio della crisi e all'impossibilità di pagare i propri creditori; inoltre, la difficoltà di ottenere il rimborso dei propri crediti ha anche portato a svalutarli nella redazione del piano.*

Si tratta, quindi, di una attività che, seppure potenzialmente interessante, non ha portato agli attesi ritorni, anche considerando gli interlocutori extra-UE. È da sottolineare, inoltre, il continuo sostegno da parte del socio, che anche nella presente procedura di concordato preventivo è fondamentale per una chiusura ordinata della Società, così da consentire il pagamento integrale dei creditori privilegiati e del 20% dei creditori chirografari. La Società ricorrente si trova quindi in una situazione di crisi dovuta essenzialmente a fattori esogeni di mercato. Si tratta di un crollo di business che ha portato la Società in tale situazione e alla necessità di trovare una soluzione della



propria debitoria. La soluzione di accedere alle misure di soluzione della crisi e nello specifico al concordato preventivo con la liquidazione del patrimonio tende a evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano di concordato preventivo, che permetterà di soddisfare i creditori tramite la liquidazione di tutti i beni e l'apporto di finanza esterna, secondo le percentuali previste dalla odierna normativa. In considerazione di quanto precede è evidente che si tratta di uno scenario migliore rispetto al mero scenario liquidatorio”.

In sintesi, la proposta presentata si fonda su di un piano di tipo liquidatorio che prevede, in un arco temporale molto breve, stimato in ca. 4 mesi dall'omologa, mediante l'attivo già disponibile, costituito dalla liquidità giacente sul conto aperto presso Solution Bank e dal credito IVA da incassare, pari a complessivi € 45.874,74 e l'apporto di finanza esterna da parte del socio per complessivi € 66.376,43, il pagamento integrale delle spese in prededuzione stimate in € 13.939,94 e dei crediti privilegiati ammontanti a € 25.297,12, nonché il pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari, il cui ammontare è pari a € 289.920,54 (che verrà dunque pagato nella misura di € 57.984,11), oltre alla previsione di un fondo rischi di € 15.000 a copertura di eventuali sopravvenienze passive.

A fronte di un passivo complessivo di € 315.217,66, al netto delle spese di procedura, l'attivo concordatario è pari a € 112.251,17, di cui € 66.376,43 rappresentato da apporto di finanza esterna.

La proposta risulta formulata in ossequio a quanto previsto dagli artt. 84 e 87 e in particolare, trattandosi di proposta di tipo liquidatorio, prevede, ai sensi del comma 4 dell'art. 84 CCII un apporto di risorse esterne che incrementa di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

A seguito dei rilievi formulati da questo Tribunale con il decreto del 19/09/2024, in merito all'assenza di idonea garanzia di tale apporto di finanza esterna nella misura di € 66.376,43 e dei modi e tempi di versamento della stessa (al momento del deposito della proposta era stata, infatti, allegata unicamente una dichiarazione di impegno del socio unico DL Group International inc., società con sede negli Stati Uniti, 19 che, tuttavia,



non proveniva dalla diretta interessata DL Group ma dallo studio legale statunitense che la rappresenta, SF Firm, LLP, senza peraltro che risultasse la presenza di un mandato conferito dalla DL Group a tale studio legale), la ricorrente ha depositato in data 08/10/2024 e in data 15/10/2024 la prova dell'avvenuto versamento, mediante due bonifici accreditati in un conto clienti fiduciario del proprio difensore, la somma complessiva di \$. 55.000 equivalente a € 48.871,37, corrispondente ad oltre il 70% dell'intero importo di finanza esterna previsto. Risulta pertanto senz'altro superata la criticità, segnalata anche dall'Attestatore.

Tale importo è indubbiamente idoneo ad incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, che è stimato in complessivi € 45.874,74. Il contenuto della proposta assicura inoltre il soddisfacimento dei creditori chirografari nella prevista misura del 20%, non essendo prevista alcuna suddivisione dei creditori in classi, a fronte del previsto integrale pagamento dei creditori privilegiati, pari a € 25.297,12 (cui andranno tuttavia aggiunti i tributi comunali segnalati dal Commissario giudiziale, di importo peraltro modesto e coperti quindi dal fondo rischi).

La ricorrente ha indicato, come richiesto dal comma 2 dell'art. 87 CCII, le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. In caso di liquidazione giudiziale, risultando già da tempo cessata l'attività, a parità del valore realizzabile costituito dal credito IVA, dalla liquidità giacente nel conto della società e dalle poche rimanenze di magazzino (stante l'integrale svalutazione dei crediti non recuperabili in quanto vantati verso clienti esteri), verrebbe infatti a mancare il consistente apporto di finanza esterna da parte del socio unico. Le eventuali azioni recuperatorie e risarcitorie nonché le potenziali azioni di responsabilità azionabili nei confronti dell'organo amministrativo, scontrerebbero le incertezze e difficoltà dell'eventuale recupero del credito posto che i creditori sono tutti soggetti esteri e lo stesso amministratore unico della società (così come il socio unico) sono di nazionalità statunitense e stabilmente residenti in tale Paese. A monte, dovrebbero in ogni caso essere ben ponderati ed affrontati gli elevati costi per intraprendere le azioni giudiziali di accertamento nei confronti di soggetti esteri, come precisato dallo stesso Attestatore nella propria relazione e nella successiva integrazione.



Quanto alla relazione del professionista indipendente ex art. 87, co. 3, CCII fall., la stessa, anche a seguito dell'integrazione, risulta formalmente corretta in quanto sufficientemente esauriente e sorretta da motivazioni logiche e coerenti, ancorché a volte semplicistiche. La stessa prende in esame le voci attive e passive in relazione alle quali dà conto della metodica dell'analisi compiuta, dei riscontri operati e dei criteri di valutazione adottati, attestando la veridicità dei dati aziendali e formulando una favorevole prognosi in ordine alla fattibilità del piano e al rispetto delle tempistiche previste.

Nella relazione dell'Attestatore viene descritta la tipologia di attività svolta dalla società 1 MAG SRL, costituita nel 2020 ed operante nel commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori, con cessazione di ogni attività nel novembre 2023. Si precisa che il commercio all'ingrosso era esclusivamente destinato all'esportazione ed avveniva mediante il proprio software "1Mag/ Stockpile" senza ulteriori servizi forniti ai terzi. In particolare, "1Mag/Stockpile" era un software che collegava tramite API (Application Programming Interface) i *software* gestionali di negozi e magazzini italiani *multibrand* del settore abbigliamento ed accessori Moda (Borse e Scarpe) con il *software* di alcuni importanti siti di E-Commerce Stranieri in Cina (Secoo.com e Intramirror.com), Singapore (Reebonz.com), Australia (Mysale.com) Stati Uniti (Desilux.com), India (Luxulo.com) e Dubai (Ilhaam.com e shopotam.com). L'impiego del *software* API facilitava l'interazione di programmi che diversamente sarebbero risultati molto differenti e distanti fra loro. Tramite "1Mag/Stockpile" i prodotti dei fornitori italiani venivano ceduti a piattaforme e siti stranieri che li acquistavano e ad ogni ordine ricevuto dal sito straniero, tramite il *software* di 1 MAG, l'ordine veniva girato al fornitore italiano, sempre tramite *software* ed automaticamente il fornitore italiano confermava l'ordine da fatturare e spediva i beni ad 1 MAG. Nella sostanza, l'attività svolta era una sorta di "logistica prodotti semi virtuale". Una volta ricevuti i prodotti, 1 MAG provvedeva al controllo qualità, eseguiva ripresa video del prodotto (controllo qualità video e video di cortesia da mandare al cliente estero che aveva effettuato l'ordine), li impacchettava seguendo le richieste del cliente straniero che aveva effettuato l'ordine (aggiungendo nastro adesivo con logo del sito e-commerce straniero, scatole



personalizzate) e spediva entro la giornata il prodotto al sito straniero. Le caratteristiche del commercio all'ingrosso di 1 MAG erano l'esportazione extracomunitaria della totalità delle merci acquistate; l'attività di packaging, controllo qualità per il cliente extracomunitario e l'uso esclusivo della propria piattaforma software per l'acquisto e la rivendita di prodotti. Tale tipologia di attività generava, pertanto, per la società 1 MAG S.r.l. un notevole squilibrio, anche finanziario, in termini di IVA sull'acquisto dal fornitore italiano, su beni destinati all'esportazione sin dall'inizio dell'operazione e che rimanevano territorialmente italiani solo, al massimo, per una giornata, ovverosia per il tempo dei controlli e dell'impacchettamento da parte di 1 MAG.

Rileva l'Attestatore che la documentazione contabile della società mostra, nel giro di pochi anni, un progressivo indebitamento, verso i fornitori, dovuto essenzialmente all'aspetto economico (differenziale costi/ricavi) che non era in equilibrio, come dimostrato dalle perdite di esercizio prodotte e riportate, al 20/05/2024 ed ammontanti ad € 779.411,27 sino al 31.12.2023 oltre a quelle del periodo infrannuale 2024 (01.01.2024-20.05.2024) che ammontano ad € 6.962,85 per un totale di € 786.374,12.

La società era fortemente in disequilibrio economico, mantenuta quasi totalmente in equilibrio finanziario dagli apporti a vario titolo del socio unico DL Group per un importo complessivo di € 823.114,70 risultante dai dati di bilancio al 20/05/2024, che hanno consentito il pagamento integrale dei dipendenti e di gran parte di contributi ed imposte erariali.

La causa di tale situazione - come chiarito dall'Attestatore - è stata individuata principalmente nel fatto che la società, operativamente, non è mai riuscita a raggiungere dei volumi di vendita tali da coprire i costi fissi, operando in un settore dove la marginalità non è mai superiore al 10%, e si attesta mediamente su un 5%. In un settore come quello dell'abbigliamento dove è in corso da anni la riduzione di tutti i costi variabili e dove si cerca di ridurre al minimo i costi di logistica, se non si raggiungono determinati volumi di vendita, non si raggiunge mai il punto di pareggio o *break-even*. Il costante e consistente apporto finanziario del socio ha evitato il ricorso alla leva finanziaria diretta degli operatori bancari.



Come si legge nella relazione di attestazione, a seguito dei riscontri effettuati, le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie analizzate, con i relativi allegati, risultano sufficientemente dettagliate, chiare e veritiere e capaci di rappresentare correttamente la situazione della società. Quanto alla fattibilità del piano di pagamento dei creditori proposto dalla società nel ricorso, l'Attestatore ha evidenziato che fondandosi per la maggior parte sull'apporto della finanza sconta la criticità relativa alla tempistica del versamento e alla necessaria garanzia al versamento con il rispetto delle tempistiche indicate. Tuttavia, con il deposito di gran parte di tale liquidità avvenuto a seguito dei rilievi sollevati dal Tribunale tale criticità è stata sostanzialmente superata.

Sotto il profilo della maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il professionista attestatore ha evidenziato che il piano concordatario liquidatorio proposto dalla 1 MAG SRL rappresenta l'unica strada per soddisfare *“al meglio i creditori, evitando una procedura di liquidazione giudiziale economicamente sterile e poco vantaggiosa per il ceto creditorio. Il piano economico finanziario con l'acquisizione della garanzia del versamento da parte del terzo finanziatore e l'auspicata sopravvenienza attiva dovuta al recupero dei crediti verso clienti ad oggi irrintracciabili, considerata la celerità della tempistica di chiusura della procedura proposta, 120 gg., appare meritevole di essere presentato ed accolto e sicuramente in contrapposizione ad una economicamente sterile liquidazione giudiziale di una società ed attività come sopra evidenziata. Per quanto riguarda la percentuale di realizzo dei creditori chirografi, occorre osservare che, in caso di liquidazione giudiziale, la stessa potrebbe risultare praticamente azzerata, essendo la stessa proposta di concordato legata principalmente all'apporto di Finanza esterna, che non ci sarebbe in caso di liquidazione giudiziale. Per tali ragioni, il concordato preventivo rappresenta comunque una soluzione che consente ai creditori maggiori benefici rispetto alla possibile apertura di una procedura di liquidazione giudiziale”*.

Esula invece dall'ambito di indagine di questo Tribunale ogni ulteriore profilo, anche attinente alla riuscita del piano e, ovviamente, alla convenienza dello stesso, la cui valutazione è rimessa ai creditori sulla base di quanto risulterà anche dalla relazione del Commissario giudiziale ex art. 105 CCII.

Infine, si osserva che la relazione del professionista attestatore – *prima facie* e salve le verifiche che verranno compiute nel corso del procedimento – è idonea rispetto alla sua



duplice funzione che è quella di fornire al Tribunale la prova della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano, nonché di informare i creditori mettendoli nelle condizioni di esprimere attraverso il voto una valutazione consapevole della convenienza della proposta.

In conclusione, allo stato, ritenuta l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, nulla osta all'apertura della procedura di concordato preventivo richiesta da **1MAG SRL**, impregiudicata ogni successiva valutazione e ogni successivo accertamento da parte del Commissario giudiziale in ordine alla veridicità dei dati contabili, alla congruità delle valutazioni espresse nel piano concordatario e nella relazione di attestazione nonché in ordine all'emersione di eventuali elementi comportanti la revoca ex art. 106 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 39, 47, 84, 87 e ss. CCII

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato preventivo proposta da **1 MAG SRL** (c.f. 04505640401 - REA FO-417279) con sede legale a San Mauro Pascoli, via Fellini n. 73-75

NOMINA quale Giudice delegato alla procedura la dott.ssa **BARBARA VACCA**

CONFERMA LA NOMINA quale Commissario giudiziale l'avv. **SANGIORGI STEFANIA** (c.f. SNGSFN62E52D458A) con studio in Forlì, Viale Matteotti n. 105

STABILISCE, tenuto conto del numero dei creditori, della entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, quale data iniziale per l'espressione del voto da parte dei creditori il giorno **28/02/2025** e quale data finale il giorno **14/03/2025** disponendo che il voto sia espresso a mezzo PEC da inviare all'indirizzo della procedura comunicato dal Commissario giudiziale;

DETERMINA in € 10.000,00 la somma da versare (in aggiunta rispetto a quella già versata ex art. 44, co. 1, lett. d) pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura tenendo conto anche dell'eventuale nomina di un liquidatore giudiziale;

FISSA il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della somma come sopra determinata nel c/c bancario



intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale già aperto dall'organo commissariale.

DISPONE in relazione agli obblighi informativi periodici **che** il debitore depositi nel fascicolo telematico della procedura, ogni 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e consegna al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 93 co. 3 e all'art. 103 CCII;

DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

1. alle comunicazioni di cui all'art. 104, co. 2 CCII entro il termine che si fissa al **30/11/2024**;
2. a depositare nel fascicolo telematico della procedura la relazione prevista dall'art. 105 CCII, nel termine di almeno 45 giorni prima della data stabilita per il voto; la relazione dovrà avere il contenuto previsto dall'art. 105 ed indicare anche i fatti penalmente rilevanti eventualmente riscontrati, in apposita sezione al fine della sua segretazione; la relazione integrale andrà trasmessa in copia al PM e, ad esclusione delle parti e degli allegati oggetto di segretazione, comunicata ai creditori con le modalità previste dall'art. 104, co. 2 CCII;
3. a redigere, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, la relazione di cui all'art. 107, co. 3 CCII, illustrando anche il contenuto della proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105, co. 5, CCII, eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute che i creditori devono conoscere ai fini del voto, comunicandola ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e depositandola nel fascicolo telematico della procedura. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
4. ad informare, con la comunicazione di cui all'art. 104, co. 2, CCII, che, ai sensi dell'art. 107, co. 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di



regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo PEC indirizzata al Commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

5. a comunicare, ai sensi dell'art. 107, co. 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il giudice delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
6. a depositare, ai sensi dell'art. 107, co. 6, CCII la relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
7. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione andrà allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato e pubblicato a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 24/10/2024

Il Presidente est.

Dott. ssa Barbara Vacca

